Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per martedì 12 luglio 1983, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza.
2. — Costituzione della giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.
3. — Votazione per l'elezione del Presidente.

(3986)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica per martedì 12 luglio 1983, alle ore 17, con il seguente

***Ordine del giorno*:**

I. Costituzione dell'ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Elezione del Presidente.

(4038)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **311.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che la legge n. 122 del 3 aprile 1979, nell'istituire l'Università della Tuscia, ha previsto, fra l'altro, i corsi di laurea in « lingue e letterature straniere moderne » ed in « conservazione dei beni culturali » (con tre indirizzi), senza indicare la facoltà in cui i due corsi di laurea predetti avrebbero dovuto essere compresi, contrariamente a quanto previsto per il corso di laurea in scienze agrarie;

Considerato che è stata proposta dall'Università della Tuscia l'attivazione del solo corso di laurea in « lingue e letterature straniere moderne »;

Visto l'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 590, il quale prevede che l'Università statale degli studi « G. D'Annunzio » comprenda anche la facoltà di « lingue e letterature straniere moderne »;

Considerato, quindi, che la recente legislazione prevede la possibilità di istituire facoltà di lingue e letterature straniere moderne;

Rilevata, sulla base dei precedenti sopra ricordati, l'opportunità di istituire anche presso l'Università della Tuscia la facoltà di lingue e letterature straniere moderne;

Considerato, inoltre, che le autorità accademiche dell'Università della Tuscia hanno previsto l'inclusione in statuto dei dipartimenti, sulla cui base sarà attivato il corso di laurea suddetto;

Considerato che i dipartimenti rientrano nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che essi, ai sensi dell'art. 83 di detto decreto del Presidente della Repubblica, vanno costituiti con decreto rettorale;

Considerato che anche all'obbligo di cui all'art. 82, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 va provveduto con decreto rettorale;

Considerato che, per i motivi di cui sopra, i dipartimenti non debbono essere inseriti negli statuti delle Università;

Constatata, per tutti i motivi suddetti, la necessità di derogare al parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Tuscia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 1, 2 e 7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i due corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali e la facoltà di lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 2. — I corsi di laurea di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 122, saranno istituiti nell'ambito delle rispettive facoltà secondo le modalità previste dall'ordinamento generale universitario.

Art. 7. — L'Università è dotata dei seguenti servizi comuni:

1) centro di microscopia elettronica;
2) laboratorio linguistico audiovisivo;
3) laboratorio fotogrammetrico.

Il laboratorio di cui al punto 2) sarà ubicato nella sede della facoltà di lingue e letterature straniere moderne e la sua direzione sarà affidata ad un professore designato dalla predetta facoltà. L'Università è dotata, altresì, dei seguenti laboratori e centri di ricerca della facoltà di agraria di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

1) azienda agraria sperimentale;
2) azienda forestale sperimentale.

Dopo l'art. 27 del capitolo II, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti il nuovo capitolo III e i nuovi articoli:

Parte III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne

Art. 28. — La facoltà di lingue e letterature straniere moderne conferisce la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Art. 29. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

letteratura italiana;
letteratura latina;
glottologia;
una lingua e letteratura straniera moderna;
una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
filologia romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica);
storia medioevale;
storia moderna;
storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
geografia.

Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6):

lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura olandese e fiamminga;
lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura cecoslovacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura neo-greca;
lingua e letteratura albanese;
filologia romanza;
filologia germanica;
filologia slava;
filologia ugro-finnica;
letteratura anglo-americana;
letteratura ispano-americana;
letteratura brasiliana;
storia della lingua italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'arte medioevale;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
letteratura greca;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
storia romana;
storia greca;
storia dell'Europa orientale;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia del linguaggio;
letteratura francese moderna e contemporanea;
storia della lingua francese;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
storia della lingua inglese;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
storia della lingua spagnola;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
storia della lingua tedesca;
storia della lingua portoghese;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura neerlandese;
storia della lingua russa;
lingua e letteratura turca;
linguistica generale;
linguistica applicata;
psicolinguistica;
didattica delle lingue moderne;
storia della critica letteraria;
letterature moderne comparate;
dialettologia italiana;
letteratura medioevale e umanistica;
storia e critica del cinema;
bibliografia e biblioteconomia;
geografia linguistica;
geografia politica ed economica;
storia contemporanea;
storia del Cristianesimo;
storia economica;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
filosofia teoretica;
estetica;
filosofia morale;
pedagogia;
paleografia latina e diplomatica;
antropologia culturale;
storia della cultura dei Paesi di lingua francese;
storia della cultura dei Paesi di lingua inglese;
storia della cultura dei Paesi di lingua spagnola;
storia della cultura dei Paesi di lingua portoghese;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura dei Paesi di lingua slava.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti scelti fra i complementari.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento di quella filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio.

Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Gli esami delle lingue e letterature straniere moderne prevedono per ciascun anno prove scritte e prove orali; le prove scritte sono articolate come segue:

1° *Anno*:

una prova scritta che accerti le conoscenze linguistiche di base.

2° *Anno*:

un dettato, una traduzione dalla lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua.

3° *Anno*:

un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione in lingua.

4° *Anno*:

un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione in lingua di carattere storico-letterario.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare le esercitazioni delle lingue e letterature straniere moderne prescelte.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto (in lingua italiana o nella lingua quadriennale prescelta) su un argomento scelto fra una delle discipline di cui il candidato abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Nel diploma di laurea deve essere fatta esplicita menzione della lingua e letteratura straniera moderna a cui il candidato si è specialmente dedicato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1983
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 7, 14 e 21 febbraio 1983 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale dei sottospecificati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, conservatorie dei registri immobiliari ed uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 7 *febbraio* 1983:

regione Valle d'Aosta: uffici del registro di Aosta e Chatillon;

regione Piemonte:

uffici del registro di Courgné, Rivarolo, Rivoli, Ciriè, Asti, Nizza Monferrato, Fossano, Torino « Atti privati », Torino « Bollo e demanio », Torino « Successioni », Borgomanero, Domodossola e Arona;

conservatorie dei registri immobiliari di Saluzzo, Asti e Torino 3ª;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Torino e Novara;

regione Lombardia:

uffici del registro di Lodi, Desio, Monza, Legnano e Salò;

conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo;

regione Veneto:

uffici del registro di Vicenza, Bassano del Grappa, Conegliano, Mestre e Venezia;

conservatorie dei registri immobiliari di Vicenza e Verona;

regione Liguria: Savona « Atti civili e giudiziari »;

regione Emilia-Romagna:

uffici del registro di Carpi, Ferrara, Bologna « Atti pubblici » e Bologna « Atti privati »;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Piacenza e Bologna;

regione Toscana:

uffici del registro di Pisa, Massa, Pescia, Montepulciano, Viareggio, Poggibonsi, Borgo S. Lorenzo, Firenze « Affitti bollo e demanio », Firenze « Atti pubblici »;

conservatoria registri immobiliari di Pistoia;

uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Pisa, Massa Carrara e Arezzo;

regione Umbria:

uffici del registro di Città di Castello;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Perugia;

regione Sardegna:

uffici del registro di Macomer, Cagliari « Atti civili, successioni e radio », Cagliari « Atti giudiziari bollo e demanio »;

conservatorie dei registri immobiliari di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari;

regione Lazio:

uffici del registro di Rieti, Formia, Viterbo, Frosinone, Anzio, Albano Laziale, Civitavecchia, Frascati, Palestrina, Tivoli, Velletri, Roma « Atti privati », Roma « 1° Atti pubblici », Roma « 2° Atti pubblici », Roma « Atti giudiziari », Roma « Affitti e tasse sulle concessioni governative », Roma « Bollo, radio e assicurazioni », Roma « Demanio » e Roma « Successioni »;

conservatoria dei registri immobiliari di Rieti;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Viterbo;

regione Campania: uffici del registro di Castellammare di Stabia, Nola e Napoli « Atti pubblici »;

regione Puglia: Bari « Atti pubblici ».

In data 14 *febbraio* 1983:

regione Toscana: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno.

In data 21 *febbraio* 1983:

regione Piemonte: ufficio del registro di Borgomanero;

regione Veneto: conservatoria dei registri immobiliari di Rovigo;

regione Liguria: ufficio del registro di Sarzana;

regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ferrara;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna;

regione Toscana:

conservatorie dei registri immobiliari di Arezzo e Massa;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo;

regione Umbria: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Perugia;

regione Sardegna:

uffici del registro di Iglesias e Cagliari « Atti civili, successioni e radio »;

conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari;

regione Lazio:

ufficio del registro di Civitavecchia;

conservatorie dei registri immobiliari di Roma 2ª e Roma 3ª;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma;

regione Campania: ufficio del registro di Nola.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3925)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 19 maggio 1982 si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 19 *maggio* 1982:

a) regione Veneto: uffici del registro di Este, Cittadella e Padova;

b) regione Umbria:

uffici del registro di Città di Castello e Spoleto;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 giugno 1983.

Misure dell'assegno giornaliero dei lavoratori e dei contributi per il personale dirigente dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana nel periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1985.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che prevedono l'aumento, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e sia dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vicecapocantiere, assunti dagli enti gestori;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978) che, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1979, ha fissato in L. 4.095 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 10.620 e L. 9.295 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vicecapocantiere;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979) che, per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981, ha fissato in L. 5.520 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 14.715 e L. 12.875 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vicecapocantiere;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1981 che per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1983, ha fissato in lire 7.350 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 19.605 e L. 17.155 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa, rispettivamente, per il capocantiere ed il vicecapocantiere;

Rilevato, in base ai criteri fissati dalla legge 6 agosto 1975, n. 418 già citata, un aumento percentuale medio del costo della vita nell'ultimo biennio pari al 38,40 per cento;

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che ha disposto la soppressione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133 (Bilancio di previsione dello Stato);

Considerato che occorre procedere, per il biennio 1° luglio 1983-30 giugno 1985, all'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, nonché dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capocantiere e del vicecapocantiere;

Considerato altresì che, sulla base della predetta percentuale ottenuta (38,40), l'aumento dell'assegno giornaliero previsto per i lavoratori avviati ai cantieri è di L. 2.825, mentre l'aumento dei contributi per la tutela previdenziale e assicurativa per il trattamento economico del capocantiere e del vicecapocantiere è, rispettivamente, di L. 7.525 e L. 6.585;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nel periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1985, l'assegno giornaliero aumenta da L. 7.350 a L. 10.175.

Art. 2.

La misura del contributo per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capo cantiere e del vicecapocantiere, assunti dagli enti gestori, per il periodo dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1985, aumenta, rispettivamente da L. 19.605 a L. 27.130 e da L. 17.155 a L. 23.740 giornaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1983

Il Ministro: SCOTTI

(3959)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 giugno 1983.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località Pian del Mugnone nel comune di Fiesole.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 185 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione con la Rai - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Vista l'istanza datata 20 aprile 1983, con la quale la concessionaria Rai chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative all'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV da costruire in località Pian del Mugnone in territorio del comune di Fiesole (Firenze);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato che il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione degli impianti stessi è stato approvato in data 30 novembre 1982;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse del servizio di radiodiffusione nonché di pubblica utilità degli impianti e di urgenza ed indifferibilità delle relative opere per assicurare il buon funzionamento del servizio televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località Pian del Mugnone nel comune di Fiesole (Firenze) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'impianto di cui al precedente articolo la Rai potrà utilizzare, mediante espropriazione, la zona indicata con segno tratteggiato nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'espropriazione di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

RIPETITORE DI PIAN DEL MUGNONE

FOGLIO N° 5 COMUNE DI FIESOLE
PARTICELLA N° 14

(3957)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1624/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1625/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1983-84).

Regolamento (CEE) n. 1626/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1223/83 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 1627/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1628/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1629/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1630/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1631/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni filati e fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone, che accetta un impegno in materia di prezzo da parte di un esportatore giapponese e che conclude la procedura relativa alle importazioni di determinati feltri di fibre tessili di vetro (mats) originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 1632/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che proroga i regolamenti (CEE) n. 1193/81 e (CEE) n. 1339/82 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1980 e 1981.

Regolamento (CEE) n. 1633/83 della commissione, del 17 giugno 1983, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1634/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 1635/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 1636/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che instaura gli acquisti all'intervento di carne bovina in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1637/83 della commissione, del 17 giugno 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Decisione n 1638/83/CECA della commissione, del 16 giugno 1983, che modifica la decisione n. 702/83/CECA che impone un dazio antidumping provvisorio su taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio destinati alla rilaminazione, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela e che accetta gli impegni di prezzo offerti da due esportatori canadesi.

Regolamento (CEE) n. 1639/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1640/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1641/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1642/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1643/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1644/83 della commissione, del 17 giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1629/77 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1234/83 della commissione, del 18 maggio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di taluni carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 634/83 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 131 del 20 maggio 1983).

Pubblicati nel n. L 160 *del* 18 *giugno* 1983.

(156/C)

Regolamento (CEE) n. 1645/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1646/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1647/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco belga/lussemburghese, la sterlina irlandese e il franco francese.

Regolamento (CEE) n. 1648/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1649/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1650/83 della commissione, del 17 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi e idrossidi di cromo, della voce 28.21 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1651/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 161 *del* 21 *giugno* 1983.

(157/C)

Regolamento (CEE) n. 1652/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1653/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1654/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa, per il terzo trimestre 1983, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1655/83 della commissione, del 20 giugno 1983, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1983.

Regolamento (CEE) n. 1656/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/77 relativo all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1657/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che modifica, per quanto concerne il settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1658/83 della commissione, del 21 giugno 1983, relativo alla vendita sul mercato interno di 50.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento irlandese e di 50.000 tonnellate detenute dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 1659/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1660/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1661/83 della commissione, del 21 giugno 1983, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 22 *giugno* 1983.

(158/C)

Regolamento (CEE) n. 1662/83 del Consiglio, del 21 giugno 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti delle sottovoci ex 84.55 e ex 85.21 D II.

Regolamento (CEE) n. 1663/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1664/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1665/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Regolamento (CEE) n. 1666/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1667/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1668/83 della commissione, del 20 giugno 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1669/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1670/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1671/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1672/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1673/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1674/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1675/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1676/83 della commissione, del 22 giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 164 *del* 23 *giugno* 1983.

(159/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso alcune università

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 40, foglio n. 62, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di architettura tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Roberto Berardi, alla cattedra di composizione architettonica seconda della facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 40, foglio n. 63, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di architettura e composizione architettonica della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Maciocco, alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 40, foglio n. 64, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Ugo Menchini, alla seconda cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

(3849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata per un trimestre.

(4002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento, da duecentosettantuno a quattrocentoventuno, del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di allievi guardie forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 142, con il quale è indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi forestali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1981, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 63, con il quale sono stati aumentati da centonovantotto a duecentosettantuno i posti di allievo guardia messi a concorso con il predetto decreto ministeriale 3 gennaio 1980;

Considerata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con i suddetti decreti ministeriali per far fronte alle sempre crescenti esigenze di servizio d'istituto del Corpo forestale dello Stato;

Accertata la disponibilità di centocinquanta posti nel ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

I posti di allievo guardia messi a concorso con i decreti ministeriali 3 gennaio 1980 e 13 febbraio 1981 nelle premesse citati sono aumentati da duecentosettantuno a quattrocentoventuno unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1983
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 266

(3984)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 180 del 2 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club Pisa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo dell'ente.

Azienda municipalizzata gas acqua e servizi - A.M.G.A.S. - Pinerolo: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato tecnico d'ordine (disegnatore) nel servizio gas acqua con inquadramento in gruppo quinto.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Ferrara: Concorso ad un posto di farmacista-collaboratore.

Associazione dei comuni per i servizi della zona Cremonese - Unità socio-sanitaria locale n. 51 - Crema: Revoca dell'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'occupazione di cinquantasei posti di infermiere professionale di ruolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 130 del 13 maggio 1983.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1983, n. **11**.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45: « Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati » in quanto non contrasti con le disposizioni dei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

All'accertamento ed alla contestazione della violazione in aggiunta ai soggetti indicati all'art. 6, primo comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, provvede il personale di vigilanza ed ispezione di ciascuna unità sanitaria locale individuato dal comitato di gestione.

Il personale dell'unità sanitaria locale di cui al comma precedente deve essere munito di idoneo documento rilasciato dal presidente del comitato di gestione che ne attesti la legittimazione ad effettuare l'accertamento.

Art. 3.

Per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, qualora la norma violata non preveda il minimo della sanzione, si applica il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Il pagamento in misura ridotta è effettuato in favore della unità sanitaria locale competente.

Art. 4.

Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, sono esercitate dal sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

Art. 5.

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, è effettuato con le modalità di cui all'art. 5, secondo comma, della legge medesima, in favore dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico per il personale delle unità sanitarie locali continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione dei proventi a favore del personale che ha provveduto all'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

La presente legge non si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili sulle base di norme sulla sicurezza del lavoro.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 aprile 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1983, n. **12.**

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, la gestione e organizzazione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' approvato l'accordo, il cui testo è allegato alla presente legge, tra la regione Liguria e le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. » in applicazione del regolamento (CEE) n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Eventuali modificazioni del suddetto accordo, previa intesa fra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

Art. 2.

Alla designazione dei rappresentanti effettivi o supplenti della regione Liguria nel consiglio generale del consorzio di cui all'art. 5 dell'accordo provvede la giunta regionale, sentita la commissione consultiva, di cui all'art. 30 dello statuto regionale.

Art. 3.

Agli oneri a carico della Regione derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1983 a lire 10.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 che istituirà il capitolo 6845 « Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 » con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 aprile 1983

TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. **13.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 giugno 1976, n. 20: « Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, è sostituito dai seguenti commi:

« Ciascun presidente eletto resta in carica per il periodo corrispondente ad un terzo della durata della legislatura regionale e non può essere eletto per due volte consecutive.

Al fine di determinare il periodo di durata in carica di ciascun presidente eletto si assume quale data di inizio quella dell'insediamento dell'organo e quale data finale quella del termine della legislatura, ferma restando la permanenza in carica dell'ultimo presidente eletto fino all'insediamento del nuovo organo ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Il componente elettivo dimissionario esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successore e questo ultimo resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito ».

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo della elezione dei presidenti che alla data suddetta siano in carica per un periodo complessivo nella legislatura superiore a quello previsto dall'art. 1 della presente legge.

Nel caso di cui al comma precedente la restante parte della legislatura in corso è divisa in due periodi con decorrenza dalla data di rinnovo dei presidenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 aprile 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. **14.**

Commissione di disciplina del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione e composizione della commissione di disciplina

E' istituita presso ogni unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, una commissione di disciplina composta da sei

membri scelti tra i dipendenti dell'unità sanitaria locale, dei quali tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per ciascun membro effettivo è nominato o designato un supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

L'incarico di membro della commissione di disciplina rientra tra i compiti del personale delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

La designazione dei membri effettivi e supplenti di spettanza delle organizzazioni sindacali viene richiesta dal presidente del comitato di gestione a ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le organizzazioni sindacali vi provvedono congiuntamente indicando, accanto al nominativo del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente.

La designazione deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo comma, alla scadenza dei quali il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere. Trascorso inutilmente anche tale termine il comitato di gestione provvede in sostituzione con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 3.

Designazione dei membri da parte degli ordini o collegi professionali

La designazione dei membri effettivi e supplenti di cui al terzo comma dell'art. 1 è richiesta dal presidente del comitato di gestione a ciascun ordine o collegio professionale.

In caso di mancata designazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di quindici giorni, trascorso il quale il comitato di gestione provvede alla nomina di un dipendente dell'unità sanitaria locale iscritto al medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 4.

Nomina dei membri da parte del comitato di gestione

Il comitato di gestione procede alla nomina dei tre membri di sua competenza in un'unica votazione a scrutinio segreto con voto limitato a due nomi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei membri effettivi, nella stessa seduta e con distinte votazioni a scrutinio segreto, il comitato di gestione procede altresì alla nomina, per ciascun membro effettivo, del rispettivo supplente.

Nella stessa seduta il comitato di gestione procede alla nomina dei membri di cui all'art. 2.

Art. 5.

Durata in carica e rinnovo della commissione

La commissione di disciplina resta in carica due anni dalla data di insediamento. Per il rinnovo, il presidente del comitato di gestione è tenuto a dare avvio alle procedure di cui agli articoli 2 e 4 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

La commissione è rinnovata totalmente, oltre che alla normale scadenza, anche in caso di dimissioni contemporanee dalla carica di almeno tre membri effettivi.

Art. 6.

Insediamento della commissione

Il presidente del comitato di gestione, entro dieci giorni dall'ultima nomina o designazione, provvede all'insediamento della commissione di disciplina mediante avviso contenente il luogo, la data e l'ora della prima seduta.

Presiede provvisoriamente la prima seduta il membro con il maggior numero di voti e, a parità di voti, il membro più anziano di età.

Art. 7.

Nomina del presidente

La commissione nella seduta di insediamento, verificata la propria regolare composizione, elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il presidente scegliendolo tra i membri effettivi.

Qualora dopo tre successive votazioni nessuno dei componenti effettivi ottenga la maggioranza prescritta, la seduta viene rinviata a data successiva che verrà comunicata a cura del presidente provvisorio ai membri assenti.

In tale seduta viene ripetuta la procedura di cui al presente articolo.

Art. 8.

Attribuzioni e compiti del presidente

Il presidente rappresenta la commissione, ne sottoscrive gli atti e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla presente legge; in particolare:

1) convoca e presiede la commissione;

2) dirige la discussione e sovrintende all'ordinato svolgimento dei lavori;

3) dà esecuzione alle decisioni;

4) riferisce sui casi sottoposti a giudizio nominando eventualmente un relatore e fissa la data della trattazione orale;

5) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

6) stabilisce l'ordine e le modalità di votazione dei membri della commissione;

7) sovrintende alla compilazione del processo verbale e lo sottoscrive assieme al segretario.

All'inizio del biennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto tra i membri effettivi. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante.

Art. 9.

Disposizioni relative ai membri della commissione

I membri effettivi e supplenti, quando non svolgono compiti inerenti la loro funzione di componenti della commissione, devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari di competenza della commissione stessa.

I membri effettivi e supplenti decadono di diritto dalla carica nei casi in cui vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego. Decadono altresì qualora non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della commissione: in tal caso la decadenza è dichiarata dalla commissione stessa.

I membri effettivi non possono essere confermati nella carica. Tale divieto permane, oltre che nell'ipotesi prevista all'art. 5, secondo comma, in caso di loro decadenza o dimissioni volontarie.

I membri supplenti sostituiscono i rispettivi titolari in caso di loro assenza o impedimento e prendono il posto dei membri decaduti per i motivi di cui al secondo comma del presente articolo fino alla nomina dei nuovi membri. I membri supplenti devono assistere a tutte le riunioni della commissione.

Art. 10.

Segretario

Svolge funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato, incaricato dal comitato di gestione.

Il segretario assiste alle sedute della commissione; coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni; assolve tutte le incombenze di segreteria e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

In particolare il segretario:

a) provvede alla tenuta di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza e di un registro dei verbali delle sedute;

b) è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della notifica di avvisi, convocazioni e decisioni della commissione;

c) sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio ove il segretario esplica le mansioni di servizio.

Art. 11.
Cessazione dalla carica di presidente e di membro della commissione

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di membro della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con le modalità indicate all'art. 7.

Il presidente e i membri dimissionari rimangono in carica fino alla nomina o designazione del successore.

Comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione che al presidente del comitato di gestione.

Salvo il caso di cui all'art. 5, secondo comma, qualora nel corso del biennio taluno dei membri della commissione venga a cessare dalla carica, si provvede immediatamente alla nomina di un nuovo membro con le procedure indicate agli articoli 2 e 4.

Il nuovo membro rimane in carica per il tempo che resta al compimento del biennio.

Art. 12.
Modalità per la convocazione e sedute della commissione

La convocazione della commissione è disposta dal presidente almeno otto giorni prima della seduta.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

La commissione, salvo il caso di cui al primo comma dell'art. 7, delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 13.
Rinvio alla normativa statale

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto applicabile.

Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione il presidente del comitato di gestione avvia le procedure previste degli articoli 2 e 4 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Gli atti dei procedimenti disciplinari a carico del personale in servizio presso le unità sanitarie locali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati dal momento in cui, a norma dell'art. 111, primo comma, del decerto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti dei procedimenti sono trasmessi alla commissione di disciplina.

Art. 16.

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei membri di cui all'art. 2 della presente legge, sono quelle beneficiarie di trattenute sindacali sulla retribuzione dei dipendenti dell'unità sanitaria locale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 aprile 1983

TEARDO

(3286)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **15.**
Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3287)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **12.**
Normativa cornice per la formazione dei piani territoriali di coordinamento (legge n. 1150 del 17 agosto 1942 - legge regionale n. 10 dell'8 febbraio 1977).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per dare attuazione all'art. 2, lettera *a*), primo alinea, della legge regionale 6 febbraio 1977, n. 10, il consiglio regionale stabilisce la seguente normativa che definisce i criteri ai quali dovranno conformarsi i piani territoriali di coordinamento che la giunta, nelle more della definizione della legge urbanistica regionale, è autorizzata ad elaborare secondo le indicazioni dei programmi di sviluppo.

Art. 2.

Ogni piano territoriale di coordinamento formula il quadro dell'ordinamento territoriale della zona assegnata, indicando le priorità e gli obiettivi, sia generali che di settore, e precisando mediante azzonamento, norme e parametri, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo della Regione di sviluppare il territorio nel rispetto della priorità della tutela ambientale, il piano territoriale di coordinamento:

a) definisce le aree omogenee di intervento, stabilendo i criteri di salvaguardia, dell'uso produttivo e residenziale;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) detta disposizioni intese alla valorizzazione del potenziale storico ed ambientale delle aree edificate;

d) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali, per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali piani, rispetto agli obiettivi prioritari, sopra enunciati;

e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per attrezzature collegate al tempo libero, sempre nel rispetto degli obiettivi prioritari sopra enunciati.

Art. 3.

Il piano territoriale di coordinamento, nelle norme di attuazione, specifica le direttive:

1) che sono vincolanti nei confronti dei comuni i quali devono adeguarvi i propri strumenti urbanistici;

2) che consentono la salvaguardia temporanea della situazione esistente, sino a quando non vengano date dettagliate prescrizioni per la zona assegnata, mediante lo strumento urbanistico adottato dai comuni interessati; il piano territoriale di coordinamento stabilisce il termine entro il quale tali prescrizioni di dettaglio devono essere obbligatoriamente adottate;

3) che vincolano immediatamente gli enti incaricati a redigere i piani urbanistici comunali ed intercomunali, nonché i necessari piani di settore.

Art. 4.

Il piano territoriale di coordinamento è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche, in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1:50.000, per fissare l'ordinamento territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonchè le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali ed intercomunali;

3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate e fornisca indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del piano.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale, fino alla approvazione dei piani territoriali di coordinamento da parte del consiglio regionale, adottare gli stessi piani ed emanare contestualmente le norme di salvaguardia, di cui al punto 2) dell'art. 3, aventi efficacia immediata.

Art. 6.

Spetta ai comuni ed alle comunità montane:

partecipare alla revisione dei progetti dei piani territoriali di coordinamento;

elaborare ed adottare strumenti urbanistici nel rispetto delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento;

adeguare agli stessi gli strumenti urbanistici esistenti.

Art. 7.

I piani vengono adottati, sentito il comitato tecnico-amministrativo regionale, con delibera della giunta regionale ed inviati ai comuni ed alle comunità montane dell'area, affinchè siano pubblicati con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni le associazioni sindacali, gli enti pubblici e le istituzioni interessate.

Entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale trasmette il piano al consiglio regionale per l'approvazione, con eventuali proprie controdeduzioni in merito ad osservazioni presentate. La delibera del consiglio regionale, con cui viene approvato il piano territoriale di coordinamento, è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 maggio 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 14.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 5 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3611)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831820)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.